



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 41 del 30/03/2006**

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 6 marzo 2006, n. 265

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento della Organizzazione di Produttori "Organizzazione Olivicola di Produttori Pugliesi" sede legale in Martano (Lecce).

L'anno 2006, il giorno 6 del mese di marzo, nella sede del Settore Agricoltura - L.re Nazario Sauro 45/47 - BARI

Il Dirigente dell'Ufficio tecnica associazionismo e Alimentazione, Antonio Frattaruolo sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario preposto:

VISTO il Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38." in particolare gli artt. 2, 3 e 4;

VISTA la legge 24 aprile 1998 n° 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;

VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128;

VISTO il D.L. n° 29 del 03/3/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.2 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421";

VISTA la Legge Regionale n° 7 del 04/02/1997 (artt.4, 5 e 6);

VISTO l'art. 45 del D.L. n° 80 del 31/3/1998 recante Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59";

VISTA la domanda, acquisita in data 02 dicembre 2005, agli atti dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Lecce al prot. n° 3420 a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata

"Organizzazione Olivicola di Produttori Pugliesi" con sede legale in Martano (Lecce), in sigla "OOPP" intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori;

VISTO l'atto redatto in data 07 novembre 2005, per notaio Dottor Sabia Maria Teresa (repertorio n° 8775) con il quale è stata costituita la predetta Cooperativa;

VISTA la relazione in data 08 febbraio 2006, relativa all'istruttoria espletata da funzionari dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Lecce, all'uopo incaricati, conclusasi favorevolmente con la proposta di riconoscimento della Organizzazione di Produttori "Organizzazione Olivicola di Produttori Pugliesi " con sede legale in Martano (Lecce), Via Provinciale per Borgagne km 1;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che la Organizzazione di Produttori suddetta ha prodotto il proprio Statuto sociale e tutti i documenti richiesti e che la medesima è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa per ottenere il riconoscimento;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

## PROPONE

Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 la Organizzazione di Produttori " Organizzazione Olivicola di Produttori Pugliesi " con sede legale in Martano (Lecce) alla Via Provinciale per Borgagne, km 1;

Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel  
Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 02 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;

Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R.n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed alla Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA);

Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "Organizzazione Olivicola di Produttori Pugliesi" alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

## ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore Il Dirigente dell'Ufficio III  
Dr Piergiorgio Laudisa Antonio Frattaruolo  
IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE AGRICOLTURA

VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori;

VISTA la Legge Regionale n° 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n° 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.

VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n° 02/010628/16 del 07/08/1998;

VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione e la relativa sottoscrizione

DETERMINA

Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 la Organizzazione di Produttori " Organizzazione Olivicola di Produttori Pugliesi" con sede legale in Martano (Lecce) alla Via Provinciale per Borgagne, Km 1;

Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;

Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 02 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;

Di incaricare l'Ufficio Associazionismo e Alimentazione di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R.n°13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed alla Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA);

Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori " Organizzazione Olivicola di Produttori Pugliesi" alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto di n° quattro pagine ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del settore Agricoltura e Alimentazione, copia del presente atto sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia autenticata sarà inviata all'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Agricoltura e Alimentazione.

Il Dirigente del Settore  
Dr. Domenico Ragno

---